



Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”



Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - CU UFFZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: <https://istitutocomprensivovieste.edu.it/> - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Contratto per l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria per un importo contrattuale pari a € 1.500,00 (IVA esclusa), CIG Z802E3E600

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di settembre in Vieste, presso l'Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” sono presenti

Il prof. Pietro Loconte, Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” – CF [REDACTED] – di seguito ente committente

e

il sig. Silvestri Nicola, imprenditore individuale, sede in Loc. Valle Vittoria – 71019 – Vieste (FG) CF P. IVA 02352830711 – CF [REDACTED] – di seguito affidatario

PREMESSO

Che il Dirigente Scolastico ha acquisito preventivo per la manutenzione idraulica dei plessi dell'Istituto

Che il preventivo rientra nel limite per l'affidamento diretto

Che l'affidatario ha presentato autocertificazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e vista la regolarità del DURC

Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Dirigente Scolastico affida alla ditta Silvestri Nicola, che accetta, l'appalto dei lavori di piccola manutenzione riportati nel preventivo acquisito al n. 3704 in data nove settembre 2020 al protocollo dell'Istituzione Scolastica.

L'affidatario si impegna alla esecuzione dei lavori richiesti come pattuito nel presente contratto

Art. 2 – Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e insindacabile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato allegato

Art. 3 – Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 1.500,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 1.830,00. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo, tenuto conto dell'offerta presentata. Il pagamento verrà liquidato previa constatazione dal parte del Responsabile Unico del Procedimento in veste di Direttore dell'Esecuzione della Regolarità della prestazione, entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica, assoggettata allo split payment. Il finanziamento è a carico del Comune di Vieste, che, con delibera di Giunta n. 183 del 12.08.2020 ha assegnato alla Istituzione Scolastica il “Fondo Spese per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici”, delegando gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici. Non sarà prevista alcuna revisione dei prezzi concordati

Art. 4 – Termini per l'esecuzione del contratto

I lavori avranno inizio alla data di sottoscrizione del contratto e dovranno essere conclusi entro il 18 settembre per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale dello 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto.

Art. 5 – Regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso nei termini previsti dalla legge a decorrere dalla comunicazione dell'affidatario dell'ultimazione dei lavori; la regolare esecuzione sarà accertata con apposito certificato per attestarne l'effettiva esecuzione a regola d'arte.

Art. 6 Risoluzione del contratto – Recesso dal contratto

L'ente committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o via pec, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione dei lavori
- Inadempienza alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
- Sospensione dei lavori da parte dell'affidatario senza giustificato motivo
- Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
- Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera
- Perdita dal parte dell'affidatario dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- Violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Nel caso di risoluzione, l'esecutor ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni

Art. 7 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario assume la responsabilità di danni persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia per eventuali danni che l'impresa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori ed attività connesse. Per l'entità dei lavori non è richiesta stipula di apposita polizza assicurativa. In ogni caso, ed in caso di stipula da parte dell'affidatario, questi è tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale di polizza.

Art. 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente committente effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa per l'esecuzione dei lavori

Art. 9 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490 e s.m.i. e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i., si prende atto che in capo all'affidatario non risultano sussistere inadempimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 159, come da autocertificazione allegata fornita dall'impresa e depositata agli atti.

Art. 10 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'affidatario ha depositato un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Le gravi o

ripetute violazioni del piano da parte dell'impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 11 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità dell'atto, come disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per il pagamento di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'affidatario si impegna a.

- Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso Poste S.p.A. e dedicato anche in via esclusiva alle commesse pubbliche
- Riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico il codice identificativo di gare (CIG) Z802E3E600
- Comunicare all'ente committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla data di accettazione dell'incarico nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi
- Rispettare ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 non specificato in questa sede

Art. 13 – Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività e dagli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività e dagli adempimenti necessari per l'esecuzione delle stesse, o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizione, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 14 – Inadempienze, ritardi e penalità

L'ente committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nell'offerta tecnica e nel presente contratto. L'ente committente fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 giorni entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'ente committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 10 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente committente della costituzione in mora dell'affidatario.

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Bari entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Foggia. È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016

Art. 11 – Rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle disposizione del Codice Civile.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti e quelli acquisti dall'Amministrazione, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n.196/2003, dal GDPR – regolamento UE 679/2016 e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101 e, nel caso, per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo e dell'art. 10 del GDPR – regolamento UE 679/2016 e di cui agli artt. 15/20 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Titolare del trattamento dei dati per l'Istituto Scolastico è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte

Responsabile/Incaricati del trattamento dei dati personali sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi.

Il Responsabile della Protezione dei dati è Enrico FERRANTE reperibile al seguente indirizzo email e.ferrante1982@gmail.com

Il presente contratto è soggetto a registrazione, a cura e a spese della ditta Silvestri Nicola, unicamente in caso d'uso.

Per l'impresa
Il legale rappresentante
sig. Nicola Silvestri

Per l'Ente Committente
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte